



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6777 del 2010, proposto da:

“COOP FOLIAS SCARL ONLUS”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Benigni e Pier Giorgio Benigni, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, Circ.ne Clodia, n. 169;

contro

“AGENZIA COMUNALE PER LE TOSSICODIPENDENZE”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fierli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido Reni, n. 2;

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maggiore dell'Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- della determinazione dirigenziale dell'Agenzia Comunale per le

Tossicodipendenze n. 125 del 19.5.2010, comunicata con nota del 20.5.2010, prot. 234/2010 con la quale è stato comunicato l'esito della procedura ad evidenza pubblica che ha determinato l'aggiudicazione provvisoria degli interventi di lotta alla droga relativi alla prevenzione, al recupero ed al reinserimento sociale e l'esclusione della ricorrente per inidoneità;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimiate ed i documenti prodotti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto notificato inviato con servizio postale il 13 luglio 2010 e ricevuto dalle parti intimiate nei giorni 14 e 15 luglio 2010, poi depositato in data 26 luglio 2010;

Considerato che l'atto impugnato dalla parte ricorrente è stato comunicato alla stessa con "nota del 20.05.2010, Prot. 234/2010, pervenuta il 24.05.2010, con la quale è stato comunicato l'esito della procedura ad evidenza pubblica, ex D.G.R. Lazio n. 233/2009 (...)" (così, testualmente, alla pagina 1 del ricorso introduttivo);

Evidenziato, dunque, che il ricorso è stato notificato oltre il termine decadenziale di trenta giorni fissato dall'art. 245, comma 2-quinquies lett. a) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) per effetto della modifica intervenuta ad opera del decreto legislativo 20

aprile 2010 n. 53 (recepimento della c.d. seconda direttiva ricorsi), in diretta attuazione degli artt. 2, paragrafi 3 e 4; 2-quater, direttiva 89/665/CEE; 2, paragrafi 3 e 3-bis; 2-quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE;

Ritenuto che l'osservazione contenuta nelle memorie depositate dalla parte ricorrente secondo la quale il provvedimento impugnato paleserebbe la violazione dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto non reca l'indicazione del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere, non si presenta utile a superare l'intervenuta decadenza – e quindi a sanare la tardiva proposizione del gravame - atteso che:

per un verso, la notifica del ricorso è stata effettuata a circa due mesi dall'entrata in vigore della suindicata disposizione normativa di ambito processuale e, dunque, di immediata applicazione in assenza di apposita norma transitoria, la cui introduzione con modalità accelerate nell'ordinamento giuridico nazionale è stata provocata dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva comunitaria n. 66 del 2007, della quale costituisce diretta (ed improcrastinabile) applicazione;

per altro verso e nel concreto, al momento della proposizione del ricorso era ormai trascorso un significativo lasso di tempo dal 27 aprile 2010 (data di entrata in vigore della disposizione recata dal novellato art. 245 del Codice dei contratti pubblici);

per altro verso ancora, l'eventuale errore ritenuto scusabile dalla parte ricorrente e asseritamente causato dalla mancata indicazione nel provvedimento impugnato dell'avvertenza circa il termine e l'Autorità cui rivolgere l'istanza di tutela giudiziale, non può soccorrere al fine di evitare la decadenza della proponibilità del ricorso né giustificare ex se la rimessione in termini, tenuto conto che, nel caso in esame, la parte ricorrente ha ben

individuato il giudice da adire (cfr., in termini e da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2010 n. 1751);

Osservato ancora che nella specie non ricorrono gli elementi fondanti l'istituto processuale della remissione in termini nonché di quello, intimamente connesso e presupposto, dell'errore scusabile:

in linea generale, a fondamento della rimessione in termini deve sempre configurarsi una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili e tale incertezza deve avere un fondamento autonomo ed oggettivo, circostanza questa che non si verifica quando l'errore sia stato determinato da una situazione attinente alla sfera personale dell'interessato (Cons. Stato sez. V, 7 maggio 2008, n. 2094);

l'errore scusabile viene, perciò, riconosciuto quando vi siano una situazione normativa obiettivamente inconoscibile e confusa, uno stato di obiettiva incertezza, per le difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità di una fattispecie concreta, per i contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento dell'Amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 11 gennaio 2008, n. 62);

Ritenuto, quindi, di dover dichiarare irricevibile il ricorso proposto tardivamente;

Stimato che, in ragione della soccombenza ed in applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 26, comma 1, c.p.a., le spese giudiziali debbono essere addebitate alla parte ricorrente nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila), oltre accessori come per legge, come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

dichiara irricevibile.

Condanna la “Folias Società Cooperativa a r.l. - Onlus”, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della “Agenzia comunale per le tossicodipendenze”, in persona del legale rappresentante pro tempore ed in favore del Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, liquidandole in complessivi € 2.000,00 (euro duemila), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO